SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero della sanità

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Università di Pisa

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 130/L

Ripubblicazione del testo della legge 25 giugno 1999, n. 205, recante: «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario», corredato delle relative note.

99A5819

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1999, n. **221.**

Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernente la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legislativo, che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, l'individuazione delle modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione;

Considerato che le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legislativo hanno natura regolamentare;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;

Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica

1. Le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si applicano, in via sperimentale per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi enti erogatori.

2. Restano escluse dall'ambito applicativo, l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonché la pensione e l'assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento e assimilate.

Art. 2.

Criteri di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6.

2. Ai fini del presente decreto il nucleo familiare di cui al comma 1 è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

3. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale, determinato dalla somma degli elementi reddituali indicati nell'articolo 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

4. Gli enti erogatori possono stabilire anche la rilevanza di elementi patrimoniali mobiliari e immobiliari, di cui all'articolo 4. In tal caso l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dalla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

5. Gli enti erogatori in relazione a particolari prestazioni possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella definita al comma 2.

6. Gli enti erogatori disciplinano, nell'ambito della propria autonomia, le procedure atte a tener conto, ai fini dell'accesso alla prestazione agevolata, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Art. 3.

Criteri di valutazione della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile

svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;

b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4.

2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6;

b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera *a);*

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera *a);*

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera *a)* ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera *a);*

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera *a),* nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera *e).*

3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

5. Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale, come determinata ai sensi del comma 1, si detrae l'importo di L. 2.500.000 se il nucleo familiare risiede in un'abitazione locata. Tale detrazione è elevata a L. 3.500.000 qualora i componenti del nucleo stesso non posseggano nel comune di residenza immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale, ovvero posseggano, nel comune di residenza, quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri.

Art. 4.

Criteri di valutazione della situazione patrimoniale

1. Gli enti erogatori possono integrare l'indicatore della situazione reddituale, come definito dall'articolo 3, comma 1, con la situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare, considerando a tal fine i seguenti valori patrimoniali:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati;

b) il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4.

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

3. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare ed immobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a lire 50 milioni, elevata a lire 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in una abitazione di proprietà.

4. L' importo così determinato è moltiplicato per lo specifico coefficiente stabilito dall'ente erogatore, entro il valore massimo di 0,20.

5. Gli enti erogatori possono stabilire coefficienti di valutazione differenziati rispettivamente per la componente mobiliare ed immobiliare.

Art. 5.

Scala di equivalenza

1. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,5 prevista nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

2. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,2 prevista nella predetta tabella 2, si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere *a), g)* ed *l),* 49, commi 1 e 2, lettere *a)* e *c),* e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Dichiarazione sostitutiva

1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'articolo 3, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'articolo 4 e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

3. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

4. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello-tipo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale ovvero direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. In via transitoria fino alla completa attuazione delle disposizioni previste dall'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, gli enti presso i quali è stata presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente da parte degli enti erogatori le prestazioni agevolate richieste.

Art. 7.

Revoca dei benefici concessi

1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998, le convenzioni da stipulare assicurano che in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi gli enti erogatori conseguano idonea notizia per i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 maggio 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro della solidarietà sociale
TURCO

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BASSOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 293

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 5, 117, 118 e 128 della Costituzione è il seguente:

«Art. 5. — La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo: adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».

«Art. 117. — La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

«Art. 118. — Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

«Art. 128. — Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni».

— Il testo dei commi 51, 52 e 53 dell'art. 59 della legge n. 449 del 1997 è il seguente:

«51. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1° luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonché di modalità per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;

b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell'unità familiare mediante scale di equivalenza;

c) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;

d) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento telematico, compatibile con le specifiche tecniche della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero delle finanze, una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;

e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;

f) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 51, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 50. La Commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasmettere tale rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche richieste possono essere, con le stesse modalità, modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto.

53. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 51, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive».

— Il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 109 del 1998 è il seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalità attuative, anche con riferimento a gli ambiti di applicazione, del presente decreto. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Nota all'art. 1:

— Per l'argomento del decreto legislativo n. 109 del 1998 si veda nelle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) è il seguente:

«Art. 4 *(Famiglia anagrafica).* — 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona».

— La tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 è la seguente:

«TABELLA 2

LA SCALA DI EQUIVALENZA

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa».

— Per il testo del comma 52 dell'art. 59 della citata legge n. 449 del 1997, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2135 del codice civile è il seguente:

«Art. 2135 *(Imprenditore agricolo).* — 1. È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

2. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

— Il decreto legislativo n. 415 del 1996 reca: «Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi».

— Il testo del comma 6 dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998 è il seguente:

«6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo e le caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione provvisoria».

Note all'art. 5:

— Per la tabella 2 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda in nota all'art. 2.

— Il testo vigente del comma 1 dell'art. 46 del D.P.R. n. 917 del 1986 è il seguente:

«Art. 46 *(Redditi da lavoro dipendente).* — 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro».

— Il testo vigente del comma 1, lettere *a), g)* ed *l)* dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 917 del 1986 è il seguente:

«Art. 47 *(Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).* — 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) - f) (Omissis).

g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

h) - i) (Omissis).

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative».

— Il testo vigente dei commi 1 e 2, lettere *a)* e *c),* dell'art. 49 del citato D.P.R. n. 917 del 1986 è il seguente:

«Art. 49 *(Redditi di lavoro autonomo).* — 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera *c)* del comma 3 dell'art. 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;

b)(Omissis);

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro».

— Il testo vigente dell'art. 51 del D.P.R. n. 917 del 1986 è il seguente:

«Art. 51 *(Redditi di impresa*). — 1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile;

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti,

ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b),* del comma 1 dell'art. 87, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo».

Note all'art 6:

— Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 15 del 1968 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), è il seguente:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).* — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

— Il testo vigente dell'art. 4 della citata legge n. 15 del 1968 è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).* — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa.

— Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 403 del 1998 è il seguente:

«Art. 1 *(Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni).* — 1. Oltre ai casi previsti dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare composto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

g) di non aver riportato condanne penali;

h) qualità di vivenza a carico;

i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'Università, quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento».

— Il testo dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 403 del 1998 è il seguente:

«Art. 2 *(Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).* — 1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento e all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. La dichiarazione di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.

3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.

4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui all'art. 10».

— Per il testo del comma 6 dell'art 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda nelle note all'art. 3.

— Il testo del comma 5 dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998 è il seguente:

«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate».

Nota all'art 7:

— Il testo del comma 7 dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998 è il seguente:

«7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità».

99G0298

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 1° febbraio 1999, n. **222.**

Regolamento concernente modificazioni al regolamento recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale ed, in particolare, l'articolo 9-*septies*, come novellato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e dall'articolo 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, il quale prevede che, per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, secondo criteri e modalità fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 8 novembre 1996, n. 591, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione della predetta disposizione legislativa;

Visto l'articolo 4, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende il suddetto intervento alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 14 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Ritenuta la necessità di apportare talune modificazioni ed integrazioni al predetto regolamento, al fine di recepire le disposizioni legislative sopra richiamate;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. DAGL/1-1-4/31890/4.6.58 del 18 dicembre 1998);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al regolamento adottato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 591 dell'8 novembre 1996 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* residenza, alla data del 3 ottobre 1996, nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, come definiti dal regolamento (CEE) n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 — Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna — e, alla data del 1° gennaio 1998, nelle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 14 marzo 1995.»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, le parole «con garanzie da acquisire sull'investimento mediante iscrizione di privilegio speciale» sono sostituite dalle parole «con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento.»;

c) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente lettera *c-bis)*:

«*c-bis)* costi sostenuti per prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati.»;

d) all'articolo 5, al comma 1, dopo le parole «obiettivo 1» è aggiunta la seguente proposizione: «e nelle aree individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 14 marzo 1995.»;

e) all'articolo 6, comma 1, le parole «durata di quattro mesi» sono sostituite dalle parole «durata massima di tre mesi.»;

f) all'articolo 7, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Per l'attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, la Società provvede a stipulare con il soggetto beneficiario un apposito contratto e a versare sul conto corrente bancario da esso indicato un'anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi alle agevolazioni.

2. La Società può richiedere al beneficiario tutti gli elementi o documenti utili per comprovare le spese effettivamente sostenute e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione a saldo del contributo in conto capitale e del prestito agevolato in un'unica soluzione».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e difarlo osservare.

Roma, 1° febbraio 1999

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BASSOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1999
Reg. n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 256

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come novellato dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52 e dall'art. 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è il seguente:

«Art. 9-*septies (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno).* — 1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.

2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata massima di tre mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:

a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;

b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento;

c) fino a dieci milioni; a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;

d) l'affiancamento di un tutor specializzato.

4-*bis.* La Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. è autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi.

5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea.

7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

— Il testo dell'art. 4, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è il seguente:

«15. Le agevolazioni previste per i progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati di cui all'art. 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estese alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.138 del 15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote che il CIPE, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, riserva alle aree di cui al periodo precedente in una percentuale non superiore al 25 per cento delle risorse destinate per analoghe finalità alle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Il testo vigente degli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 8 novembre 1996, n. 591, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 274 del 22 novembre 1996 come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1 *(Soggetti beneficiari)*. — 1. Le domande di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art. 3 sono presentate dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) stato di non occupazione perdurante da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda;

b) residenza, alla data del 3 ottobre 1996, nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, come definiti dal regolamento (CEE) n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 — Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna — e, alla data del 1° gennaio 1998, nelle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 14 marzo 1995;

c) età superiore ai 18 anni alla data della presentazione della domanda».

«Art. 3 *(Agevolazioni)*. — 1. Ai soggetti di cui all'art. 1, i cui progetti siano stati ritenuti validi, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributo a fondo perduto fino a trenta milioni di lire per l'acquisto documentato di attrezzature;

b) prestito fino a venti milioni di lire, restituibile in cinque anni con interessi calcolati ad un tasso pari al 36 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane di durata superiore a 18 mesi, con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento;

c) controllo a fondo perduto fino a dieci milioni di lire per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;

d) servizi di assistenza tecnica da parte di un tutor specializzato nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio della gestione delle iniziative».

«Art. 4 *(Spese ammissibili)*. — 1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale. I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica o usati, a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.

2. Per il primo anno di esercizio dell'attività sono ammissibili le seguenti spese che siano state effettivamente sostenute e documentate:

a) acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;

b) utenze e canoni di locazione per immobili;

c) oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al prestito agevolato;

c-bis) costi sostenuti per prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati.

3. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento di ammissione delle agevolazioni. Non sono, inoltre, ammissibili le seguenti spese:

a) per l'acquisto di terreni;

b) per la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di immobili;

c) per prestazioni di servizi;

d) per stipendi e salari».

«Art. 5 *(Domanda di ammissione alle agevolazioni)*. — 1. La domanda di ammissione alle agevolazioni è inviata alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., di seguito denominata «Società», esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Alla domanda è allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, secondo il modello che la Società renderà disponibile direttamente o presso gli uffici dei comuni situati nelle regioni di cui all'obiettivo 1 *e nelle aree individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 14 marzo 1995,* al fine di fornire tutti gli elementi, formali e sostanziali, necessari alla verifica di ammissibilità della domanda stessa.

2. Le domande presentate secondo altre modalità o incomplete non saranno prese in esame e ne verrà data comunicazione agli interessati.

3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, la Società può richiedere informazioni alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, agli ordini professionali e ad altri soggetti incaricati della tenuta di registri o elenchi».

«Art. 6 *(Provvedimento di ammissione alle agevolazioni)*. — 1. La Società, sulla base delle informazioni riportate nell'allegato alle domande pervenute, effettua, secondo l'ordine cronologico di arrivo, una prima verifica dei requisiti di ammissibilità delle iniziative proposte ed individua i soggetti da ammettere a corsi di formazione non retribuiti della durata massima di tre mesi, organizzati tenendo conto dei criteri stabiliti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo e volti a trasmettere ai partecipanti le principali conoscenze in materia di gestione, durante i quali viene anche definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale. In caso di giudizio positivo, la Società delibera l'ammissione ai benefici di cui all'art. 3, dandone comunicazione agli interessati.

2. La mancata partecipazione senza validi motivi ai corsi ed alle relative attività comporta la decadenza della domanda di ammissione.

3. La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione dell'iniziativa e fissa le agevolazioni concesse.

4. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività per almeno 5 anni dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni».

«Art. 7 *(Attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni)*. — 1. *Per l'attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, la Società provvede a stipulare con il soggetto beneficiario un apposito contratto e a versare sul conto corrente bancario da esso indicato un'anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi alle agevolazioni.*

2. *La Società può richiedere al soggetto beneficiario tutti gli elementi o documenti utili per comprovare le spese effettivamente sostenute e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione a saldo del contributo in conto capitale e del prestito agevolato in un'unica soluzione.*

3. La Società provvede all'erogazione dei contributi in conto gestione, previa verifica delle spese effettivamente sostenute».

99G0297

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1999.

Proroga dell'incarico al commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1999, n. 73, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1999, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2000 — tra l'altro — lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare l'esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 9 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1999, n. 83, con la quale il prof. Marco Vitale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario delegato per il coordinamento e l'utilizzo — anche in deroga alle vigenti disposizioni normative — dei fondi raccolti tramite la campagna umanitaria promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno» e destinati ad interventi di carattere straordinario aggiuntivi;

Considerato che tale incarico verrà a scadenza il 30 giugno 1999;

Considerato che perdurano i presupposti che hanno determinato la nomina del commissario delegato e che, pertanto, occorre provvedere alla proroga di tale incarico nonché ad apportare talune modificazioni ed integrazioni alla suddetta ordinanza;

Avvalendosi dei poteri di cui alla legge n. 225 del 1992 ed in deroga ad ogni contraria norma;

D'intesa con il Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile.

Dispone:

Art. 1.

1. È prorogato fino al 31 dicembre 1999 l'incarico conferito al prof. Marco Vitale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con lordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, del 9 aprile 1999.

Art. 2.

1. L'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del 9 aprile 1999, è così sostituito:

«1. I fondi raccolti tramite il circuito bancario e gli sportelli postali sono riversati su apposita contabilitá speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, sezione di tesoreria centrale dello Stato intestata a: «Presidenza del Consiglio dei Ministri, commissario delegato Missione Arcobaleno» dalla quale il commissario delegato preleva direttamente le somme occorrenti per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 2, anche trasferendole su appositi conti correnti aperti presso istituti di credito. Al fine della massima speditezza degli interventi, il commissario delegato puó richiedere anticipazioni finanziarie da parte di istituti di credito con l'apertura di apposito conto corrente; tali anticipazioni saranno rimborsate con i fondi di cui al presente comma.

Art. 3.

1. All'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del 9 aprile 1999 è aggiunto il seguente periodo. «A tal fine, in deroga all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, il commissario è nominato funzionario delegato ed il relativo rendiconto e presentato insieme al conto finale di cui all'art. 8. Si applica la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, della presente ordinanza».

Art. 4.

1. Per la durata della partecipazione italiana alle operazioni militari ed umanitarie nonché alla prosecuzione del programma di aiuti al processo di ricostruzione dell'Albania, al personale civile e militare addetto alle strutture preposte, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, spettano l'indennità giornaliera di reperibilità ed i buoni pasto. Il medesimo personale e autorizzato ad effettuare fino a 40 ore mensili procapite di lavoro straordinario oltre a quelle normalmente effettuabili per l'intera durata delle operazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

99A5640

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 maggio 1999.

Concessione dei benefici ex art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alla C.L.M. - Carpenteria ligure montaggi S.n.c., in Genova, per il pagamento del carico di imposta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *0a)*, della legge 28 febbraio 1997, n. 30 che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 1° dicembre 1997 con la quale la società C.L.M. - Carpenteria ligure montaggi S.n.c., con sede in Genova, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di IVA dovuto in base a dichiarazione afferente gli anni 1988 e 1989, iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di aprile e settembre 1997 per il complessivo importo di L. 53.043.567, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Liguria, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuto in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla società C.L.M. - Carpenteria ligure montaggi S.n.c. tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario di L. 53.043.567, dovuto dal contribuente, deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Genova calcolando sul solo debito d'imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; le sanzioni irrogate, invece, ivi compresi gli eventuali oneri accessori ove questi rappresentino una quota delle sanzioni stesse, rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il debito d'imposta maggiorato degli interessi sostitutivi del 9% annuo, insieme agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, costituisce il debito complessivo del contribuente, da ripartire in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999; nel provvedimento di esecuzione vanno altresì calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti agli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per la Liguria, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota parte garantita da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'Erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A5610

DECRETO 24 maggio 1999.

Concessione dei benefici ex art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alla Movi trasporto S.n.c., in San Salvo, per il pagamento del carico di imposta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *0a)*, della legge 28 febbraio 1997, n. 30 che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Viste le istanze prodotte in data 28 novembre 1998 e 1° dicembre 1997 con le quali la Movi trasporto di D'Annunzio Angelo & C. S.n.c., con sede in San Salvo, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di IVA dovuto in base a dichiarazione afferente gli anni 1991 e 1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di aprile, settembre 1996 e novembre 1997 per il complessivo importo di L. 373.851.657, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento della avanzata richiesta;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuto in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

Sono accolte le istanze prodotte dalla Movi trasporto di D'Annunzio Angelo & C. S.n.c. tendenti ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario di L. 373.851.657, dovuto dal contribuente, deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Chieti calcolando sul solo debito d'imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; le sanzioni irrogate, invece, ivi compresi gli eventuali oneri accessori ove questi rappresentino una quota delle sanzioni stesse, rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il debito d'imposta maggiorato degli interessi sostitutivi del 9% annuo, insieme agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, costituisce il debito complessivo del contribuente, da ripartire in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999; nel provvedimento di esecuzione vanno altresì calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti agli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per l'Abruzzo, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota parte garantita da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'Erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A5611

DECRETO 14 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Roma.

IL DIRETTORE
COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO
PER LE REGIONI LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Roma, prot. 15647, del 18 maggio 1999, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del Rep. II, circoscrizioni di Roma 1ª e Roma 2ª;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'adesione di tutto il personale all'assemblea sindacale tenutasi il 14 maggio 1999;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1941, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento deIl'ufficio presso il quale si è verificato l'evento;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 MAGGIO 1999

Regione Lazio:

ufficio del territorio di Roma - Rep. II, circoscrizioni di Roma 1ª e Roma 2ª; l'attività lavorativa è stata sospesa per l'intera giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1999

Il direttore compartimentale: MARIOTTI BIANCHI

99A5738

DECRETO 24 giugno 1999.

Modalità e termini di fatturazione e conseguenti adempimenti relativi agli acquisti di olii da gas effettuati presso gli impianti di distribuzione di carburanti dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, emanato ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI
DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visti gli articoli 21, 24, 26, 74, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplinano le modalità ed i termini dell'emissione della fattura e connessi adempimenti;

Visto l'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, il quale prevede che con decreti del Ministro delle finanze possono essere stabilite norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Ministro delle finanze recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della predetta legge n. 31 del 1977;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 7 febbraio 1991 recante modalità speciali di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte degli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione;

Visto l'art. 3, comma 137, lettera *d),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha demandato al Governo l'emanazione di disposizioni regolamentari dirette a rivedere il contenuto delle «annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione di cui all'art. 2 della legge 21 febbraio 1997, n. 31»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, recante norme regolamentari di attuazione della menzionata legge n. 31 del 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, contenente norme regolamentari per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 1998, n. 30, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione», il quale prevede l'obbligo degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante di emettere fattura per gli acquisti di olii da gas effettuati presso di loro, a richiesta degli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e di quelli domiciliati negli Stati membri dell'Unione europea, rimettendo la determinazione delle relative modalità operative ad uno o più decreti direttoriali del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione;

Considerato che occorre determinare i criteri, le modalità ed i termini per l'emissione delle predette fatture ed i conseguenti adempimenti;

Decreta:

Art. 1.

Fatturazione

1. Gli esercenti di impianti stradali di distribuzione, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, devono emettere la fattura di cui all'art. 21, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le cessioni di olii da gas da essi effettuate, su richiesta degli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e di quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea.

2. La richiesta del rilascio della fattura non deve essere fatta oltre il momento di effettuazione dell'operazione, a pena di decadenza dal relativo diritto.

3. È ammessa la fatturazione di cui al quarto comma, secondo periodo, dell'art. 21 richiamato al primo comma, sulla base di bolle di consegna o documenti analoghi emessi dal gestore dell'impianto, anche con sistemi automatizzati, contenenti la data, il numero progressivo, i dati identificativi del gestore, dell'impianto di distribuzione e dell'acquirente, la qualità e la quantità del prodotto erogato ed il corrispettivo pagato.

4. Sono applicabili le disposizioni dell'art. 26 del decreto n. 633 di cui al comma 1 in caso di inesattezza della fatturazione o nelle altre ipotesi ivi previste.

Art. 2.

Altri adempimenti contabili

1. Le fatture di cui all'art. 1 devono essere annotate nel registro di cui all'art. 24 o, se istituito, nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'osservanza dei termini e delle modalità stabilite dai medesimi articoli.

2. Le annotazioni di liquidazione periodica ed i versamenti devono essere effettuati ai sensi degli articoli 74, comma 4, del decreto n. 633 del 1972 e 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

Art. 3.

Norma residuale

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 4.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1999 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la carta carburanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, tiene luogo della fattura per gli effetti previsti dall'art. 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Roma, 24 giugno 1999

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze
ROMANO

Il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri
del Ministero dei trasporti e della navigazione
FABRETTI-LONGO

99A5739

DECRETO 7 luglio 1999.

Attivazione di uffici delle entrate nelle regioni Basilicata, Campania, Marche e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999 con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di Melfi, Agropoli, Lagonegro, Ischia, Chioggia e Fano;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle regioni Basilicata, Campania, Marche e Veneto sono attivati gli uffici delle entrate e le sezioni staccate specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Salerno, Napoli, Venezia e Pesaro, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici di nuova attivazione.

3. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto citati al comma 2, nonché l'ufficio delle entrate di Potenza, provvedono, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate attivati ai sensi del comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1999

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

Regione	Provincia	Uffici da attivare	Uffici da sopprimere	Date di attivazione dei nuovi uffici e di soppressione degli uffici preesistenti
Basilicata	Potenza	Ufficio delle entrate di Melfi e sezione staccata ci Venosa	Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Melfi e Venosa	13 luglio 1999
Campania	Salerno	Ufficio delle entrate di Agropoli	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Agropoli	14 luglio 1999
Basilicata	Potenza	Ufficio delle entrate di Lagonegro e sezioni staccate di Chiaromonte, Lauria e Maratea	Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Lagonegro, Chiaromonte e Lauria nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Potenza e locale sezione staccata della direzione regionale delle entrate	15 luglio 1999
Campania	Napoli	Ufficio delle entrate di Ischia	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Ischia	16 luglio 1999
Veneto	Venezia	Ufficio delle entrate di Chioggia	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Chioggia	21 luglio 1999
Marche	Pesaro	Ufficio delle entrate di Fano	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Fano	23 luglio 1999

99A5818

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 giugno 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Perna della Certosa», sita nei comuni di Piola e Filadelfia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 aprile 1992 con la quale la società La Certosa S.r.l., con sede in Rende (Cosenza), via Genova, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Perna della Certosa» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Certosa» sita nei comuni di Piola e Filadelfia;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Perna della Certosa» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Certosa» sita nei comuni di Piola e Filadelfia.

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici, facilitare l'eliminazione renale dell'acido urico e ridurre i valori dell'uricemia».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 8 giugno 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5641

DECRETO 8 giugno 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «San Felice», sita in comune di Pistoia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 21 maggio 1992 con la quale la società Sorgente San Felice S.n.c., con sede in Pistoia, località San Felice, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Felice» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Pistoia;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Felice» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Pistoia.

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 8 giugno 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5642

DECRETO 8 giugno 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Certosa Fonte Camarda», sita nei comuni di Piola e Filadelfia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 aprile 1992 con la quale la società La Certosa S.r.l., con sede in Rende (Cosenza), via Genova, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Certosa Fonte Camarda» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Certosa» sita nei comuni di Piola e Filadelfia;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Certosa Fonte Camarda» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Certosa» sita nei comuni di Piola e Filadelfia.

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici, facilitare l'eliminazione renale dell'acido urico e ridurre i valori dell'uricemia».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 8 giugno 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5643

DECRETO 8 giugno 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «San Francesco di Caslino al Piano», sita in comune di Cadorago.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 26 maggio 1992 con la quale la società Verga Antonio Spumador - Fonte San Antonio S.p.a., con sede in Lomazzo (Como), viale Como, 56, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Francesco di Caslino al Piano» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «S. Antonio» sita in comune di Cadorago (Como);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Francesco di Caslino al Piano» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «S. Antonio» sita in comune di Cadorago (Como).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 8 giugno 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5646

DECRETO 8 giugno 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Nuova San Carlo Spinone», sita nei comuni di Bianzono e Spinone al Lago.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 19 maggio 1992 con la quale la società Fonti San Carlo Spinone al Lago S.p.a., con sede in Spinone al Lago (Bergamo), via XXV Aprile, 10, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Nuova San Carlo Spinone» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte S. Carlo» sita nei comuni di Bianzono e Spinone al Lago (Bergamo);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Nuova San Carlo Spinone» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte S. Carlo» sita nei comuni di Bianzono e Spinone al Lago (Bergamo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 8 giugno 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5647

DECRETO 8 giugno 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «S. Andrea», sita in comune di Medesano.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1º giugno 1992 con la quale la società Terme di S. Andrea S.p.a., ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «S. Andrea» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Rio del Fabbro» sita in comune di Medesano (Parma);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Vista la determinazione n. 007168 del 20 luglio 1998 del direttore generale sanità e servizi sociali della regione Emilia-Romagna con la quale l'autorizzazione all'utilizzo dell'acqua minerale «S. Andrea» è stata intestata alla società S. Andrea S.p.a. con sede in Cusago (Milano) viale Europa, 78;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999: «Favorevole affinché la società S. Andrea S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale S. Andrea di Medesano (Parma) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". La dicitura "Può facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico, stimola la digestione e può favorire le funzioni epato-biliari" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sull'eliminazione urinaria dell'acido urico, di quello stimolante la digestione e di quello favorente le funzioni epatobiliari»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «S. Andrea» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Rio del Fabbro» sita in comune di Medesano (Parma).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 8 giugno 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5648

DECRETO 8 giugno 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Ambria», sita in comune di San Pellegrino Terme.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 20 maggio 1992 con la quale la società Gestione Fonti Minerali S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Pracastello» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria in territorio del comune di San Pellegrino Terme (Bergamo);

Vista la delibera n. 32216 del 7 novembre 1997 della giunta regionale della regione Lombardia con la quale è stata autorizzata la variazione di denominazione dell'acqua minerale naturale «Pracastello» in «Ambria»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Vista la delibera n. 22706 del 20 dicembre 1996 della giunta regionale della regione Lombardia con la quale alla società San Pellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro, 17/23, è stata attribuita la sub-concessione della concessione mineraria «Pracastello»;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Ambria» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Pracastello» sita in territorio del comune di San Pellegrino Terme (Bergamo).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e può facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 8 giugno 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5649

DECRETO 8 giugno 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Antiche Sorgenti Umbre Fabia», sita nei comuni di Sangemini, Acquasparta, Montecastrilli e Terni.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la quale la società Italaquae S.p.a. ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Antiche Sorgenti Umbre Fabia» che sgorga nell'ambito delle concessioni minerarie Sangemini, Sangemini Ampliamento e Sangemini II, site nei comuni di Sangemini, Acquasparta, Montecastrilli e Terni;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999: «Favorevole affinché la società Sangemini S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale "Antiche Sorgenti Umbre Fabia" di Acquasparta (Terni) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". La dicitura "Stimola la funzione epatobiliare e digestiva. Modalità d'uso: due-tre bicchieri al mattino stimolano la diuresi; bevuta durante e dopo i pasti facilita i processi digestivi", potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa». Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzioni deponenti per la dimostrazione dell'effetto favorente le funzioni epatobiliari e i processi digestivi»;

Visto il D.P.G.R. 21 ottobre 1992, n. 582, della regione Umbria con il quale alla società Sangemini S.p.a., con sede in Roma, via Fiume Giallo n. 3 è stata trasferita ed intestata l'autorizzazione alla produzione e vendita dell'acqua minerale «Antiche Sorgenti Umbre Fabia»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Antiche Sorgenti Umbre Fabia» che sgorga nell'ambito delle concessioni minerarie Sangemini, Sangemini Ampliamento e Sangemini II, site nei comuni di Sangemini, Acquasparta, Montecastrilli e Terni.

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 8 giugno 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5650

DECRETO 10 giugno 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Igea», sita in comune di Darfo Boario Terme.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la quale la società Italaquae S.p.a., con sede in Roma, via Appia Nuova n. 700, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Igea» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti del Casino di Boario» sita in comune di Darfo Boario Terme (Brescia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999: «Favorevole affinché la società Italaquae S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Igea ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". La dicitura "Favorisce le funzioni epatobiliari e digestive" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto favorente le funzioni epatobiliari e i processi digestivi»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Igea» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti del Casino di Boario» sita in comune di Darfo Boario Terme (Brescia).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 10 giugno 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5644

DECRETO 10 giugno 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fontalba», sita in comune di Montalbano Elicona.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 30 aprile 1992 con la quale la società Sibam S.p.a., con sede in Messina, corso Cavour, 37, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fontalba» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Lagrimusco» sita in comune di Montalbano Elicona (Messina);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fontalba» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Lagrimusco» sita in comune di Montalbano Elicona (Messina).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 10 giugno 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5651

DECRETO 10 giugno 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Oropa», sita in comune di Biella.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 27 maggio 1992 con la quale la società So.F.Te.G. S.a.s. ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Oropa» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Oropa Bagni» sita in comune di Biella;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Vista la delibera della giunta regionale del Piemonte n. 63-45431 del 5 giugno 1995, con la quale la concessione mineraria «Oropa Bagni» è stata intesta alla società Lauretana S.p.a., con sede in Graglia, frazione Campiglie n. 56;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Oropa» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Oropa Bagni» sita in comune di Biella.

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere proprietà diuretiche».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 10 giugno 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5652

DECRETO 10 giugno 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Silva», sita in comune di Pistoia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 27 maggio 1992 con la quale la società Sorgente Orticaia S.r.l., con sede in Monte San Quirico (Lucca), via della Maulina, 93, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Silva» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Pistoia - località Pracchia;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Silva» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Pistoia - loclità Pracchia.

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 10 giugno 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5653

DECRETO 10 giugno 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Roana», sita in comune di Ussita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 5 febbraio 1993 con la quale la S.I.Be S.r.l., con sede in Macerata, via XXIV Maggio, 2, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Roana» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Monte Bove» sita in comune di Ussita (Macerata);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Roana» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Monte Bove» sita in comune di Ussita (Macerata).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 10 giugno 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5654

DECRETO 14 giugno 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Gaverina - Fonte Centrale», sita nei comuni di Gaverina Terme e Casazza.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 maggio 1992 con la quale la società Fonti di Gaverina S.p.a., con sede in Gaverina Terme (Bergamo), via Fonti, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Gaverina - Fonte Centrale» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti Minerali di Gaverina» sita nei comuni di Gaverina Terme e Casazza;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999: «Favorevole affinché la società Fonti di Gaverina S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Gaverina - Fonte Centrale di Gaverina Terme (Bergamo) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico". La dicitura "Può favorire le funzioni epato-biliari ed attivare i processi digestivi" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto favorente le funzioni epatobiliari e i processi digestivi»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Gaverina - Fonte Centrale» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti minerali di Gaverina» sita nei comuni di Gaverina Terme e Casazza.

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 14 giugno 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5645

DECRETO 14 giugno 1999.

Riconferma del riconoscimento dell'acqua minerale «San Luigi», sita in comune di Barni.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 11 maggio 1992 con la quale la società Fonti di Barni S.r.l., con sede in Barni (Como), via Colombo, 60, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Luigi» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Barni (Como);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Luigi» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Barni (Como).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 14 giugno 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5655

DECRETO 14 giugno 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «San Giacomo», sita in comune di Sarnano.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 gennaio 1993 con la quale il sindaco del comune di Sarnano (Macerata) ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Giacomo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «San Giacomo I», sita in comune di Sarnano (Macerata);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999: «Favorevole affinché la società Sarnano Millennio possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale San Giacomo di Sarnano (Macerata) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". La dicitura "Stimola digestione" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa». Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto stimolante la digestione;

Visto il D.P.G.R. 24 dicembre 1997, n. 299, della regione Marche con il quale è stata trasferita la titolarità della concessione mineraria «San Giacomo I» alla società Sarnano Terzo Millennio S.p.a., con sede in Sarnano (Macerata), via Leopardi, 1;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Giacomo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «San Giacomo I» sita in comune di Sarnano (Macerata).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 14 giugno 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5656

DECRETO 1º luglio 1999.

Riconoscimento alla sig.ra Georgus Cornelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Physiotherapeutin» conseguito in Germania dalla sig.ra Georgus Cornelia, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Georgus Cornelia di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 19 marzo 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 4 giugno 1999 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Physiotherapeutin» conseguito in Germania in data 12 dicembre 1994 dalla sig.ra Georgus Cornelia, nata a Bremen (Germania) il 13 dicembre 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1999

Il direttore: D'ARI

99A5657

DECRETO 1° luglio 1999.

Riconoscimento al sig. Gaber Andreas di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Physiotherapuet» conseguito in Germania dal sig. Gaber Andreas, cittadino italiano;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta del sig. Gaber Andreas di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 19 marzo 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 4 giugno 1999 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanitá la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Physiotherapeut» conseguito in Germania in data 11 dicembre 1998 dal sig. Gaber Andreas, nato a Mals (Italia) l'8 gennaio 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1999

Il direttore: D'ARI

99A5658

DECRETO 1° luglio 1999.

Riconoscimento alla sig.ra Fritsch Monika Petra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Physiotherapuetin» conseguito in Germania dalla sig.ra Fritsch Monika Petra, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Fritsch Monika Petra di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 19 marzo 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 4 giugno 1999 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Physiotherapeutin» conseguito in Germania in data 1° ottobre 1998 dalla sig.ra FritschMonika Petra nata ad Augsburg (Germania) l'8 marzo 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1999

Il direttore: D'ARI

99A5659

DECRETO 1° luglio 1999.

Riconoscimento alla sig.ra Gleede Maria Johanna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Krankengymnastin» conseguito in Germania dalla sig.ra Gleede Maria Johanna, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «Terapista della riabilitazione»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Gleede Maria Johanna di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 19 marzo 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 4 giugno 1999 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Krankengymnastin» conseguito in Germania in data 1° gennaio 1980 dalla sig.ra Gleede Maria Johanna, nata a Neustadt a.d. Waldnaab (Germania) il 22 dicembre 1954, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1999

Il direttore: D'ARI

99A5660

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 marzo 1999.

Direttive per la gestione delle attività di studi e ricerche riguardanti il mercato del lavoro per l'anno 1999.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 8 della legge n. 56/1987 che stabilisce i compiti della Direzione generale dell'Osservatorio del mercato del lavoro; l'art. 10 del decreto-legge 1° giugno 1991, n. 169, con il quale la Direzione generale dell'Osservatorio del mercato del lavoro per l'adempimento delle proprie funzioni si avvale oltre agli osservatori regionali anche di istituti ed enti di ricerca sulla base di apposite convenzioni; le direttive ministeriali per le attività di ricerca già impartite con propria nota circolare n. 60580 del 21 gennaio 1997;

Riconosciuta l'esigenza di avvalersi di un approccio programmatico al fine della promozione e realizzazione di studi e ricerche sul mercato del lavoro e relative politiche;

Visti i precedenti decreti ministeriali del 10 novembre 1995, 11 dicembre 1995, 23 giugno 1997 e 4 maggio 1998, riguardanti le direttive per la promozione e la realizzazione della programmazione di attività di studi e ricerche sul mercato del lavoro relative agli esercizi pregressi, di cui vengono salvaguardare le modalità procedurali di aggiudicazione basate sulla concorrenzialità, parità di condizioni, economicità e pubblicità degli appalti pubblici da bandire;

Considerate le esigenze emergenti dal «Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione» sottoscritto il 22 dicembre 1998 tra Governo e Parti sociali in particolare per quanto attiene alla valorizzazione del metodo concertativo al quale vengono correlati i riscontri e le verifiche periodiche dell'attuazione degli impegni assunti sulla base di attività strumentali preordinate segnatamente al monitoraggio delle politiche del lavoro e per l'occupazione finalizzate anche all'implementazione del piano d'azione nazionale per l'occupazione dovuto all'Unione europea;

Ritenuto che la promozione di attività di studi e ricerche sul mercato del lavoro e relative politiche costituisca un elemento per l'acquisizione di informazioni e dati utilmente declinabili per gli impegni preanzi indicati;

Ravvisato che per lo svolgimento di attività di studi e ricerche nel campo preanzi considerato si dovrà far riferimento alle procedure e ai criteri di aggiudicazione impartiti dal decreto legislativo n. 157/1995 che ha recepito la direttiva 92/50 del Consiglio della CEE, riguardante le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;

Considerato che per l'anno 1999 le aree per le quali può riconoscersi prioritaria l'esigenza di approfondimento, analisi, studio o ricerca debbano essere ulteriormente allineate alle dinamiche del mercato del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto determina le direttive 1999 per la promozione di attività di ricerche nel campo del mercato del lavoro e relative politiche.

Le aree di ricerca che nella prospettiva di attuazione delle direttive di cui al precedente comma occorre considerare sono le seguenti:

a) fisco e parafisco, cuneo fiscale, costo del lavoro ed occupazione, in rapporto a settori e dimensioni aziendali;

b) ristrutturazione orari di lavoro ed occupazione: monitoraggio delle esperienze e delle sperimentazioni;

c) individuazione dei percorsi esperibili per l'inserimento o il reinserimento al lavoro offerti dalla legislazione vigente, con riferimento anche ai sistemi di formazione e di sicurezza e riabilitazione del lavoro, in vista di assicurare correlativamente diffusione di informazioni e indicazioni fruibili attraverso sistemi di comunicazione informatici o multimediali a utenze indifferenziate e/o selettivamente individuate.

Art. 2.

La partecipazione al programma di ricerca di cui al presente decreto, così come la valutazione dei relativi progetti, restano disciplinati dalle direttive già richiamate nella parte motiva del presente decreto le quali, quindi, mantengono inalterata la loro efficacia salvo le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) la valutazione dei contenuti progettuali sarà effettuata secondo i criteri:

rilevanza (pertinenza, coerenza, congruità rispetto alle tematiche dei bandi);

fattibilità (correlazione tra impianto metodologico e risultati ricercati);

trasferibilità dei risultati;

assistenza tecnica successiva alla conclusione della ricerca;

autovalutazione dei risultati;

impianto bibliografico, glossario;

risultati conseguiti attraverso precedenti lavori;

b) la valutazione dei correlati aspetti economico-finanziari sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

congruità dell'offerta economica rispetto ai contenuti della ricerca;

considerabilità delle offerte finanziarie fino alla concorrenza massima data dal montante riservato alla relativa filiera di ricerca;

aggiudicabilità in caso di *ex-equo* condizionata all'accettazione da parte degli Enti interessati, di una rimodulazione delle rispettive offerte finanziarie, compatibile con il montante delle risorse riservate alla relativa filiera di ricerca;

prospettazione di costi unitari di riferimento per il personale di ricerca che risultino ricompresi all'interno delle fasce determinate dal Comitato tecnico scientifico di valutazione.

Art. 3.

La Direzione generale dell'Osservatorio del mercato del lavoro è incaricata della realizzazione del programma di cui all'art. 1 avvalendosi delle risorse specificamente destinate sul relativo capitolo 4602 della tabella XV relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1999

Il Ministro: BASSOLINO

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1999
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 344

99A5612

DECRETO 31 maggio 1999.

Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 4, lettera *f),* della legge 24 giugno 1997, n. 196, il quale prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individui le lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale e i lavori particolarmente pericolosi da vietare per la fornitura di lavoro temporaneo;

Considerato che le attività lavorative possono comportare un rischio di infortunio o di tecnopatia;

Considerata la necessità di individuare le lavorazioni particolarmente pericolose in quanto presentano un rischio di infortunio grave per il lavoratore interessato e per i compagni di lavoro e in quanto, per alcune fattispecie, sono prive di specifica disciplina normativa;

Considerata altresì la necessità di individuare le lavorazioni a rischio di tecnopatia, che richiedono una sorveglianza medica speciale in quanto comportano l'opportunità di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto individuano le lavorazioni particolarmente pericolose e quelle richiedenti una sorveglianza medica speciale, per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo.

Art. 2.

Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio

1. Sono vietate le seguenti lavorazioni particolarmente pericolose:

recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati in attività subacquea;

manipolazione di materie esplodenti in attività di produzione, deposito e trasporto.

Art. 3.

Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave

1. Sono vietate le lavorazioni che espongono i lavoratori a:

agenti cancerogeni, di cui al titolo VII del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

amianto;

cloruro di vinile monomero;

2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile e loro sali;

radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A5613

DECRETO 15 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa «C.E.D.I.M. - Cooperativa edili ed impiantisti a r.l.», in Ferrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 20 ottobre 1997, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Ferrara nei confronti della società cooperativa «C.E.D.I.M. - Cooperativa edili ed impiantisti a r.l.», con sede in Ferrara;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro di Ferrara ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

La società cooperativa «C.E.D.I.M. - Cooperativa edili ed impiantisti a r.l.», con sede in Ferrara, costituita in data 13 luglio 1984, con atto a rogito del notaio dott. Renato Guidetti di Ferrara, omologato dal tribunale di Ferrara con decreto del 14 agosto 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile, e la dott.ssa Maurizia Naldi, con studio in Ferrara, viale Cavour, 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A5614

DECRETO 18 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Primavera», in Massa.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperativa attribuisce alla competenza delle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative, di cui sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Preso atto che l'ente appresso indicato, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Primavera», con sede in Massa, costituita in data 20 marzo 1981, rogito notaio Sagone Francesco, repertorio n. 27720, registro società n. 3394/81 tribunale di Massa, posizione B.U.S.C. n. 496/182894, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Carrara, 18 giugno 1999

Il direttore: GALLINA

99A5615

DECRETO 21 giugno 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «K.E.S. Film - Società cooperativa a r.l.», in Empoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 ottobre 1998 da cui si evince che la società cooperativa «K.E.S. Film - Società cooperativa a r.l.», con sede in Empoli (Firenze), si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «K.E.S. Film - Società cooperativa a r.l.», con sede in Empoli (Firenze), costituita in data 19 ottobre 1979 con atto a rogito del notaio dott.ssa Maria Teresa Di Stefano, omologato dal tribunale di Firenze, con decreto del 3 dicembre 1979 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Malquori Giacomo, residente in via J. F. Kennedy n. 13, Montaione (Firenze), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 giugno 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A5740

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 8 giugno 1999.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di San Miniato, in San Miniato all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede legale in San Miniato e capitale sociale di lire 150 miliardi;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza essendo in possesso di un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di lire 50 miliardi e di assetti organizzativi e di controllo in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la Cassa di risparmio di San Miniato all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno della pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1999

p. *Delegazione del direttore generale*
BERIONNE - BIANCHI

99A5741

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 maggio 1999.

Orientamenti per la programmazione degli investimenti nel periodo 2000-2006 per lo sviluppo del Mezzogiorno. (Deliberazione n. 71/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera n. 140 del 22 dicembre 1998 con la quale sono state approvate le linee programmatiche per l'avvio della programmazione dei Fondi strutturali comunitari 2000-2006;

Visto il documento «Orientamenti per il programma di sviluppo del Mezzogiorno 2000-2006», redatto ai

sensi della citata delibera del 22 dicembre 1998, come proposto dal «Comitato nazionale per i fondi strutturali 2000-2006» per quanto attiene agli indirizzi programmatici, agli assi prioritari di sviluppo, alle ipotesi di allocazione delle risorse, all'elaborazione del Programma di sviluppo per le regioni obiettivo 1, (PSM) e alle scelte metodologiche per la redazione dei programmi operativi;

Visto il parere della Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali del 6 maggio1999;

Visto l'orientamento espresso dalla V Commissione permanente della Camera dei Deputati, in merito alla necessità che la politica di sviluppo sia ancorata a obiettivi concreti e misurabili;

Visti gli impegni assunti dal Governo in sede di Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, in merito alla necessità che le parti economiche e sociali siano coinvolte in modo responsabile ed operativo nella programmazione degli investimenti, attraverso forme di «confronto preventivo»;

Visti gli orientamenti emersi in sede di commissioni CIPE, nella riunione congiunta del 10 maggio 1999;

Considerato che il Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 ha approvato la proposta di modifica dei regolamenti dei Fondi strutturali comunitari la cui adozione definitiva attende specifici provvedimenti di competenza del Consiglio europeo;

Constatato che la nuova fase di programmazione dei Fondi strutturali comunitari deve inserirsi, specie per il Mezzogiorno, nell'ambito di un disegno unitario di programmazione per il periodo 2000-2006, coerente con le linee di politica economica nazionale, finalizzata ad assecondare i segnali del mercato, attraverso la valorizzazione delle risorse immobili (terra, tradizioni, patrimonio culturale e naturale, risorse legate alla posizione geografica, capitale umano fortemente localizzato), che crei le opportunità per attirare e trattenere nell'area, aumentandone le condizioni di convenienza, le risorse mobili (capitale, lavoro specializzato e imprenditoriale);

Rilevato altresì che per la realizzazione del disegno di cui al punto precedente si rende necessaria una concentrazione di risorse per investimenti nel Mezzogiorno e che ciò consentirà anche un più alto livello di crescita per l'intero Paese, in termini sia di prodotto che di occupazione;

Considerato che per raggiungere tale finalità la programmazione 2000-2006 deve porsi come elemento di rafforzamento delle tendenze in atto con prioritario riferimento:

a) al decentramento delle responsabilità ai livelli locali di governo e alla valorizzazione del partenariato istituzionale ed economico sociale, al fine di rispondere alle esigenze del mercato, prevedendo la piena e diretta verificabilità sul territorio degli interventi realizzati,

b) all'integrazione dei fondi pubblici per investimento, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, che comporta la considerazione congiunta: degli ordinari stanziamenti di bilancio per le diverse linee di intervento; degli stanziamenti nazionali di carattere aggiuntivo, specificamente destinati alle aree depresse; del cofinanziamento nazionale dei Fondi strutturali comunitari e, nello spirito del partenariato, delle risorse pubbliche locali e delle risorse private;

c) alla piena armonizzazione delle politiche settoriali - trasversali e territoriali - finalizzandole al conseguimento di obiettivi fissati dalla programmazione nazionale, attraverso la definizione nell'ambito dei programmi operativi, di progetti integrati territoriali, intesi come complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate tra di loro, che convergono verso il conseguimento di un comune obiettivo di sviluppo del territorio;

d) all'integrazione delle politiche ambientali nella programmazione e nella realizzazione delle politiche territoriali e settoriali, in attuazione dello sviluppo ambientale;

Considerata, in particolare, l'opportunità di assicurare l'integrazione tra la programmazione 2000-2006 e le seguenti politiche che rivestono carattere trasversale a tutti i programmi operativi e le linee d'intervento: politiche attive del lavoro, di sostenibilità ambientale, di pari opportunità tra uomini e donne, per le categorie svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, garantendo altresì l'integrazione tra la predetta programmazione e le politiche dell'agricoltura e dello sviluppo rurale e per l'internazionalizzazione economica e culturale;

Considerata l'esigenza che i parametri della sostenibilità ambientale - intesi come sistema non di vincoli ma di opportunità verso le quali orientare scelte di sviluppo - vengano assunti nella programmazione, in anticipo rispetto alla fase di attuazione e che, a tal fine, è opportuno avvalersi della Rete nazionale formata dal responsabili delle strutture regionali della programmazione e dai rappresentanti delle regioni che hanno il ruolo di autorità ambientali secondo le indicazioni della Commissione europea;

Considerato che il quarto pilastro della strategia europea per l'occupazione, dedicato alle pari opportunità, richiede di assegnare un ruolo centrale all'integrazione sociale ed al miglioramento della partecipazione femminile;

Tenuto conto che per realizzare un «balzo» dello sviluppo occorre definire - nel quadro di un sistema organico di azioni, che attuino specifiche strategie articolate in alcuni grandi assi prioritari di intervento - una programmazione integrata e verificabile *in itinere* da parte di tutti i soggetti responsabili dell'attuazione e sui cui risultati sia possibile riferire periodicamente al Parlamento;

Considerato che il conseguimento degli obiettivi del PSM richiede che il processo di programmazione sia fondato su di un sistema efficiente e su metodologie condivise di valutazione ex ante - tra più proposte alternative -, *in itinere* ed *ex post*; che ad esso debba corrispondere l'individuazione di un sistema di indicatori attraverso cui misurare il conseguimento degli obiettivi

da parte delle competenti amministrazioni e sulla cui base attivare un adeguato metodo premiale e di riprogrammazione;

Tenuto conto che la definizione, nella programmazione 2000-2006, del sistema di obiettivi prima considerati, deve consentire di finalizzare il processo di monitoraggio e di misurare l'efficacia degli interventi realizzati, quale presupposto indispensabile per la verificabilità dell'operato delle singole amministrazioni e quindi per la valutazione degli interventi;

Ritenuto che il conseguimento degli obiettivi del PSM debba essere strettamente correlato al miglioramento dell'efficienza ed al rafforzamento tecnico delle strutture dell'Amministrazione pubblica, da promuovere e sostenere anche attraverso azioni specifiche di assistenza tecnica, sia nei confronti delle amministrazioni centrali, con riferimento alle funzioni di indirizzo, supporto tecnico e monitoraggio, sia nel caso delle amministrazioni regionali e locali, con riferimento alla gestione dei programmi e degli interventi;

Ritenuto necessario, coerentemente con gli orientamenti fissati nei regolamenti comunitari, ricondurre al territorio l'intero processo di programmazione, con conseguente riduzione del numero dei programmi operativi e la concentrazione ed integrazione degli interventi;

Considerato che in tale prospettiva, al fine di conseguire il pieno coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici e privati nel processo di programmazione e di attuazione degli interventi, sia opportuno adottare uno schema di rapporti partenariali sia di tipo «verticale», tra le amministrazioni centrali e le regioni e tra queste e le autonomie locali, sia di natura «orizzontale», tra le regioni, ed i soggetti economico-sociali operanti sul territorio;

Considerata l'urgenza di predisporre il programma di sviluppo del mezzogiorno per le regioni dell'obiettivo 1, previo esame del CIPE, e i relativi programmi operativi, da presentare alla Commissione europea entro il 31 luglio 1999, al fine di garantire l'avvio della nuova fase di programmazione dal 1° gennaio 2000;

Su iniziativa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Prende atto

del documento predisposto dal «Comitato nazionale per i Fondi strutturali comunitari 2000- 2006» in ordine agli indirizzi programmatici, alle scelte metodologiche per la predisposizione dei programmi operativi, agli Assi prioritari di sviluppo, alle ipotesi di allocazione delle risorse, alle modalità del partenariato per l'elaborazione del programma di sviluppo del Mezzogiorno e dei relativi programmi operativi e, nel recepirne l'impostazione complessiva,

Delibera:

1. I principi fondamentali.

L'impostazione della programmazione 2000-2006 dovrà conformarsi ai seguenti principi, applicabili più in generale al complesso delle politiche di sviluppo:

a) decentramento e valorizzazione delle responsabilità ai livelli locali di governo, con attuazione di un attivo partenariato istituzionale ed economico sociale;

b) coerenza complessiva tra azioni previste nel PSM e politiche economiche perseguite in sede nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alle azioni per la tutela della concorrenza e del mercato, alle politiche per il mercato del lavoro, alle politiche di pari opportunità e alle azioni per l'ammodernamento dell'Amministrazione pubblica;

c) rafforzamento del processo di integrazione di tutte le fonti pubbliche di finanziamento disponibili, finalizzato a conseguire una programmazione finanziaria unica su base regionale e a rispettare il principio comunitario dell'addizionalità, attraverso la considerazione congiunta degli ordinari stanziamenti di bilancio per le diverse linee di intervento, di quelli nazionali a carattere aggiuntivo specificamente destinati alle aree depresse, nonché degli stanziamenti, sempre aggiuntivi, per il cofinanziamento nazionale dei Fondi strutturali comunitari. Ciò implica la necessità di integrazione delle politiche settoriali e trasversali e la loro contestuale attuazione, nel quadro delle intese istituzionali di programma;

d) adozione del metodo e delle procedure di valutazione *ex ante*, della verifica e del monitoraggio delle diverse fasi attuative - come strumenti attraverso i quali, anche sulla base degli indicatori forniti dal sistema di monitoraggio finanziario, proceduale e fisico dei programmi, si attua il confronto e la scelta delle strategie e delle opzioni di sviluppo; si supporta la sorveglianza e si migliora la fase di attuazione dei programmi; si verifica il grado di conseguimento del sistema degli obiettivi di sviluppo;

e) individuazione di modalità atte a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel nuovo contesto istituzionale: premialità, riprogrammazione, individuazione di strumenti idonei ad assicurare la realizzazione degli interventi programmati, ritenuti prioritari per lo sviluppo.

2. Il sistema degli obiettivi e degli Assi prioritari.

Il PSM si articola, a partire dall'obiettivo generale di riduzione del degrado sociale e del divario di sviluppo, in un sistema di obiettivi globali e specifici.

2.1 L'obiettivo generale.

L'obiettivo generale della nuova politica nazionale per il Mezzogiorno, ai fini della programmazione 2000-2006, con particolare riferimento all'esigenza di creare nuova e qualificata occupazione, è costituito dalla creazione nell'area di condizioni di vita e di contesto economico-sociale e ambientale, tali da favorire e promuovere la permanenza, l'afflusso e l'investimento

di risorse mobili. Tale obiettivo si sostanzia in una riduzione delle condizioni di degrado sociale, anche attraverso interventi nel settore dell'educazione, della salute e del sociale, e in un forte aumento del tasso di crescita, in assoluto e in relazione a quello medio europeo: la quantificazione di tale aumento dovrà essere effettuata in via definitiva con la presentazione del PSM, tenendo conto degli obiettivi intermedi identificati nello stesso programma e degli impegni congiuntamente assunti, in particolare in materia di politiche della concorrenza, del mercato del lavoro e dell'amministrazione pubblica.

L'insieme degli interventi sarà strumentale ad un miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro e ad un aumento del tasso dell'occupazione regolare.

L'obiettivo generale ai fini della programmazione 2000-2006 andrà perseguito articolando in maniera coerente un insieme organico di obiettivi globali, specifici ed operativi e individuando modalità per misurarne il contributo al conseguimento dell'obiettivo generale.

2.2 Gli Assi prioritari e gli obiettivi globali.

L'obiettivo generale di cui al punto precedente si consegue attraverso una strategia di sviluppo ambientalmente sostenibile, articolata in Assi prioritari di intervento, i cui obiettivi globali sono qualificati come segue:

a) Asse I, risorse naturali: creare reti di servizio efficienti, nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile rimuovendo la condizione di emergenza ambientale, espandere l'uso razionale e la fluibilità di risorse nuturali, riservando particolare attenzione alla tutela delle coste, garantire il presidio del territorio, a partire da quello montano, anche attraverso specifico sostegno ad attività agricole, preservare le possibilità di sviluppo nel lungo periodo e accrescere la qualità della vita;

b) Asse II, risorse culturali: stabilire le condizioni per nuove opportunità imprenditoriali nel settore della cultura e delle attività culturali, valorizzare, tutelare e rendere maggiormente fruibili le risorse culturali, accrescere il benessere sociale;

c) Asse III, risorse umane: indurre nuove occasioni di sviluppo espandendo la dotazione, la disponibilità e la qualità delle risorse umane, riducendo il tasso di disoccupazione, facendo emergere attività «informali», migliorando la partecipazione complessiva al mercato del lavoro e valorizzando le risorse femminili. Far crescere il contenuto scientifico-tecnologico delle produzioni meridionali e rafforzare la rete di competenze del Mezzogiorno ed i collegamenti con il sistema imprenditoriale;

d) Asse IV, sistemi locali di sviluppo: creare le condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita produttiva; aumentare la competitività, la produttività, la coesione e la cooperazione sociale in aree concentrate del territorio, irrobustendo, anche attraverso l'innovazione tecnologica, le filiere produttive, specie in agricoltura, gli aspetti dello sviluppo rurale. Promuovere la localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali, ivi incluse quelle nel settore turistico, e l'emersione di imprese dall'area del sommerso;

e) Asse V, città: favorire la localizzazione di nuove iniziative nelle aree urbane e metropolitane specie nei servizi alle persone e alle imprese. Creare condizioni economiche, amministrative e sociali per lo sviluppo imprenditoriale. Aumentare la competitività e la produttività strutturale dei sistemi economici territoriali. Combattere la marginalità sociale e favorire i processi di recupero della fiducia sociale, anche attraverso interventi di riqualificazione del contesto urbano;

f) Asse VI, reti e nodi di sevizio: aumentare la competitività e la produttività strutturale dei sistemi economici territoriali. Creare le condizioni di contesto per lo sviluppo imprenditoriale e la localizzazione di nuove iniziative. Favorire i processi di recupero della fiducia sociale.

In considerazione della forte logica di integrazione alla base del programma di sviluppo del Mezzogiorno le relative azioni potramo concorrere al conseguimento di obiettivi in più Assi d'intervento, in relazione alle caratteristiche specifiche dei progetti integrati. Analogamente i vari Assi potranno essere integrati da politiche verticali quali cultura, ricerca tecnologica, sostenibilità ambientale.

2.3 Gli obiettivi specifici.

Per ogni Asse prioritario d'intervento dovranno essere definiti obiettivi specifici, quantificati a partire da quelli contenuti nella tavola sinottica «Prima individuazione degli obiettivi specifici del programma di sviluppo del Mezzogiorno», allegata al citato documento.

3. I criteri e gli strumenti per la programmazione operativa.

3.1 I criteri.

Il passaggio dalla strategia di asse alla programmazione operativa avviene attraverso i seguenti criteri:

a) una chiara individuazione delle responsabilità di attuazione, coerente con l'applicazione del principio di sussidiarietà, in modo da garantire condizioni di maggiore efficacia alle azioni di sviluppo da attuare;

b) la concentrazione, diretta a limitare il numero dei programmi, delle linee di azione e dei relativi obiettivi specifici, nonché degli interventi e dei corrispondenti obiettivi operativi;

c) l'integrazione, volta a programmare gli interventi assicurandone la convergenza verso un numero limitato di Assi prioritari;

d) il forte coinvolgimento della finanza privata anche nel finanziamento delle opere pubbliche;

e) la verificabilità dei risultati, volta a qualificare la programmazione *ex ante*, a rendere credibili gli obiettivi, a dare trasparenza al percorso di attuazione, permettendo di introdurre, in itinere, misure correttive finalizzate al miglioramento del programma e al conseguimento degli obiettivi, attraverso l'applicazione sistematica del monitoraggio finanziario, fisico e procedu-

rale a livello di progetto. La verifica e il monitoraggio saranno tarati sul sistema di obiettivi globali, specifici e operativi, e misureranno l'efficacia degli interventi adottati sia in fase di attuazione che di avvenuta realizzazione. Al fine di migliorare il processo di misurazione, sia per quanto riguarda gli aspetti di natura microeconomica che quelli di natura macroeconomica, è necessario rafforzare la disponibilità di informazioni nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

3.2 I programmi operativi.

Il programma di sviluppo del Mezzogiorno si articola in programmi operativi, che costituiscono strumenti di attuazione delle linee di intervento cofinanziate dai Fondi strutturali comunitari, in coerenza con la programmazione degli investimenti finanziati con le risorse nazionali per le aree depresse, nonché con le risorse ordinarie delle amministrazioni nazionali di settore, delle regioni e degli enti locali, attraverso la definizione e l'attuazione delle intese istituzionali di programma. A tal fine vengono identificate le seguenti tipologie di programmi:

a) programmi operativi nazionali (PON), che si riferiscono a linee di intervento a valenza nazionale per alcuni settori: sicurezza, ricerca scientifica - tecnologica e alta formazione, trasporti (con riferimento alle grandi infrastrutture di rete), scuola (per quanto riguarda le azioni di interesse nazionale), pesca (con riferimento alla gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale). I programmi operativi nazionali sono formulati ed attuati nel quadro delle modalità partenariali di cui al successivo punto 4 sulla base di una individuazione esplicita delle linee di intervento e delle singole opere per regione, con relativa quantificazione degli investimenti previsti (quadro finanziario regionalizzato);

b) programmi operativi regionali (POR) che, articolati con riferimento agli stessi Assi di intervento e obiettivi globali indicati al punto 2 della presente delibera, assumeranno la forma e i contenuti dei progetti integrati territoriali. Nei POR, agli interventi di stretta competenza regionale, si potranno affiancare interventi a titolarità delle amministrazioni centrali: protezione civile, energia (salvo le fonti rinnovabili), sviluppo locale (ad eccezione dei patti territoriali e degli strumenti regionalizzati), beni culturali, innovazione nella pubblica amministrazione. In tal modo sarà realista una maggiore efficienza ed efficacia degli interventi, attuando uno stretto coordinamento operativo con il complesso dell'azione di sviluppo regionale. Analogamente, per la realizzazione di specifici interventi a valenza interregionale, le regioni potranno concludere accordi volti ad assicurare la necessaria copertura finanziaria a valere, per la parte di propria competenza, sui rispettivi programmi opeativi regionali.

Nel corso della definizione del PSM e dei programmi operativi e della concertazione tra amministrazioni centrali e regionali, potranno essere individuate soluzioni diverse per alcune materie in particolare per gli incentivi alle imprese per lo sviluppo locale - per le quali in base ai decreti legislativi n. 112/1998 e n. 173/1998 (ad esclusione dei patti territoriali) sono previsti interventi a valenza nazionale o tali comunque da richiedere un corrispondente livello di programmazione. Queste soluzioni dovranno essere portate all'attenzione della conferenza Stato-regioni, in sede di esame del programma di sviluppo del Mezzogiorno.

3.3 L'organizzazione della programmazione.

L'attività di programmazione sul territorio è imperniata sulle strutture regionali di programmazione. Esse saranno chiamate a realizzare un effettivo coordinamento intersettoriale, in primo luogo con gli altri assessorati regionali e quindi con le amministrazioni nazionali di settore e gli altri soggetti del partenariato istituzionale ed economico-sociale, sulla base delle indicazioni di cui al punto 4.

Per il conseguimento di questo obiettivo le regioni, secondo le indicazioni contenute nel parere della conferenza Stato-regioni del 6 maggio 1999, sono impegnate nell'adozione delle innovazioni, anche di natura legislativa, necessarie per un congruo assetto organizzativo interno - anche in termini di semplificazione delle procedure, di irrobustimento delle strutture amministrative e riqualificazione delle risorse umane - con i compiti e le modalità della nuova programmazione, adeguando al contempo le proprie procedure di bilancio.

Al fine di migliorare la qualità e la coerenza del percorso programmatorio, e di assicurare il pieno svolgimento della funzione di assistenza tecnica e di monitoraggio, è necessario l'aumento dell'efficienza ed il rafforzamento tecnico delle strutture dell'amministrazione pubblica centrale, accelerando l'adozione di misure amministrative e normative volte all'ammodernamento, alla semplificazione e all'innovazione organizzativa della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla riqualificazione tecnica e professionale, così come previsto nel Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, anche attraverso adeguati sistemi di incentivazione del personale. A questo scopo verranno attivate anche le risorse dell'assistenza tecnica di cui al punto 5.1.

4. Il partenariato.

L'incisiva definizione degli obiettivi di sviluppo richiede la coerente continuazione dell'attività del partenariato istituzionale e di quello economico-sociale rispetto alle indicazioni già contenute nella delibera del CIPE del 22 dicembre 1998.

4.1 Il partenariato istituzionale.

A tutte le amministrazioni centrali, oltre che la programmazione di politiche di responsabilità nazionale, compete una funzione di indirizzo, assistenza tecnica, valutazione di attuazione e d'impatto. In particolare ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ambiente, per le politiche agricole, degli affari esteri, al Ministro per le pari opportunità e ai dipartimenti per gli affari sociali e per le aree urbane della Presidenza del Consiglio, in ragione del carattere trasversale delle relative competenze, sono affidate fun-

zioni di indirizzo attinenti agli standard, ai requisiti dei programmi, alla coerenza tra essi ed agli indicatori di verifica. Alla programmazione e realizzazione di politiche e programmi di internazionalizzazione funzionali agli obiettivi di sviluppo coopererà il Ministro per il commercio estero. Il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea vigilerà sulla coerenza complessiva delle politiche poste in essere.

Alle regioni compete, in generale, salvo nel caso di politiche nazionali, la selezione degli obiettivi in un quadro programmatico, integrato e coerente, con gli indirizzi nazionali, e la gestione dei programmi;

Alle autonomie locali compete l'identificazione delle opportunità locali, la formulazione di proposte progettuali collocate all'interno degli obiettivi definiti dalla regione, di norma la realizzazione e la gestione degli interventi. Alla loro azione potranno concorrere le autonomie funzionali (Camere di commercio e Università).

La realizzazione di queste forme di partenariato terrà conto di quanto previsto nei protocolli del 25 marzo 1999 tra la conferenza dei Presidenti delle regioni e province autonome, l'ANCI e l'UPI.

4.2. Il partenariato economico-sociale.

L'attività di programmazione dovrà valorizzare gli aspetti del partenariato economico-sociale, sia a livello centrale che a livello decentrato, dando attuazione alla logica di «confronto preventivo» prevista dal patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione. A tal fine il partenariato concorre ad individuare i fabbisogni e le opportunità del territorio, gli obiettivi territoriali e la strategia di intervento, crea le condizioni favorevoli per la loro attuazione, si assume gli impegni e le responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi programmati e per la verifica dei risultati.

4.3 Le modalità operative del partenariato.

Al fine di dare concreta applicazione ai principi partenariali nella fase di predisposizione dei programmi operativi verranno organizzate, con il coordinamento del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (DPS) - e d'intesa con le amministrazioni di settore, specifiche occasioni di indirizzo ed impostazione metodologica, anche attraverso gli opportuni collegamenti con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.

Per quanto riguarda i programmi operativi nazionali e le azioni che coinvolgono profili trasversali di intervento nella responsabilità delle amministrazioni di cui al punto 4.1, tali occasioni comportano, a livello nazionale, l'organizzazione di tavoli cui parteciperanno le amministrazioni nazionali capofila, le amministrazioni trasversali e quelle regionali, con la presenza congiunta, per le regioni, del rappresentante della struttura di programmazione e di quello dell'assessorato competente e dell'autorità ambientale, nonché delle associazioni nazionali delle autonomie locali e delle parti economiche e sociali.

Per quanto riguarda i programmi operativi regionali verranno organizzate, per ciascuna regione, occasioni congiunte di raccordo, di indirizzo ed impostazione metodologica, sia con le amministrazioni di settore, titolari o meno di programmi operativi nazionali o di specifiche azioni nei programmi operativi regionali, sia con le amministrazioni trasversali. A questi tavoli, al fine di assicurare l'integrazione progettuale, parteciperanno, per la regione, i rappresentanti delle strutture della programmazione, le autorità ambientali e gli assessorati coinvolti nella realizzazione dei programmi operativi. Parteciperanno, inoltre, le articolazioni regionali delle associazioni che coordinano le autonomie locali e delle parti economiche e sociali. Sarà responsabilità dell'amministrazione regionale competente per la redazione dei programmi operativi, dare conto dei contributi del partenariato e dei suoi riflessi sui programmi.

4.4 La verifica del rispetto del principio del partenariato.

Le autorità nazionali responsabili per la programmazione, sia generale che settoriale, vigileranno sull'effettiva applicazione dei principi partenariali. Il soddisfacimento delle regole minime del partenariato indicate nel documento verrà inoltre monitorato a livello nazionale nelle sedi previste dal patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione.

5. Il quadro finanziario.

5.1 Il riparto delle risorse tra gli Assi.

La ripartizione delle risorse tra gli Assi, in sede di definizione del programma di sviluppo del Mezzogiorno, dovrà tener conto dei seguenti orientamenti rispetto alla programmazione 1994-1999 dei fondi strutturali comunitari:

il forte rilievo assunto dalla valorizzazione dell'Asse risorse naturali (Asse I) e da quello sulla valorizzazione delle risorse culturali (Asse II), fa si che la quota di risorse attribuita a tali tipologie di intervento dovrà segnare un forte incremento rispetto alla precedente programmazione, fino a raggiungere circa il 30% dei fondi;

l'intervento dell'Asse risorse umane (Asse III) ricomprende le azioni per la ricerca e l'innovazione, da una parte; azioni equitative, di formazione e di predisposizione di servizi, dall'altra. Tali azioni, in coerenza con la logica del PSM e al fine di esaltare le caratteristiche di trasversalità e integrazione delle linee di intervento relative agli obiettivi formativi, sociali e di ricerca/innovazione, saranno ricomprese all'interno dei sei Assi prioritari; di conseguenza le predette linee di intervento saranno riqualificate e ampliate, sotto il profilo finanziario, nel quadro dei programmi da attuarsi negli altri Assi, mentre sarà conseguentemente ridotta la dotazione finanziaria del presente Asse;

la quota delle risorse finanziarie dell'Asse IV, volta ad ampliare e ad accrescere, nel complesso del periodo

2000-2006, l'efficienza del sistema produttivo, attraverso incentivi diretti alle imprese (di natura automatica, discrezionale o negoziale) si ridurrà rispetto ai livelli assai elevati del precedente ciclo di programmazione; la riduzione dovrà avere luogo in modo graduale, muovendo da un impegno finanziario cospicuo nel primo biennio di programmazione (2000-2001), per poi decrescere successivamente. La riduzione della intensità di aiuto agli investimenti, in correlazione con la riduzione delle diseconomie di sistema, potrà comunque consentire l'attivazione di livelli di investimento privati più consistenti rispetto a quelli realizzati nel passato, pur a fronte di minori risorse finanziarie pubbliche. La modulazione della riduzione di risorse prevista per l'Asse dovrà, infine, tenere conto anche delle altre risorse finanziarie disponibili per tali scopi: ordinarie ed addizionali nazionali (aree depresse). Poiché larga parte degli interventi incentrati sulle risorse naturali (Asse I) e culturali (Asse II) comprenderanno azioni volte a favorire lo svilupo di imprese in contese locali, il complesso delle risorse effettivamente destinato allo sviluppo locale sarà superiore a quello espressamente ricompreso nel presente Asse. In particolare, gli interventi in agricoltura e per lo sviluppo rurale, che assumono particolare rilievo, ricadono in parte all'interno di altri Assi: essi godranno quindi di assegnazioni di risorse, oltre che nel presente Asse, anche nel quadro dell'Asse I e II, e in quello dell'Asse III, per quanto riguarda le azioni di formazione. In considerazione della riforma della PAC e del processo di liberalizzazione dei prodotti agricoli, la percentuale delle risorse finanziarie destinate direttamente ad ampliare e ad accrescere l'efficienza del sistema produttivo agricolo, agroalimentare, della pesca e dello sviluppo delle aree rurali, rimarrà al livello del periodo di programmazione 1994-99;

la quota di risorse destinata allo sviluppo urbano (Asse V), dato il rilievo che dovrà assumere la politica finalizzata a creare un sistema di reti di città competitivo, e al tempo stesso in grado di assicurare l'interconnessione delle aree di concentrazione dello sviluppo fra loro e con le aree esterne, dovrà essere accresciuta rispetto a quella della passata programmazione;

la quota destinata alle reti e nodi di servizio (Asse VI), che è indispensabile per assicurare l'interconnessione delle aree di concentrazione dello sviluppo, fra di loro e con le aree esterne, dovrà essere lievemente superiore a quella della passata programmazione;

la quota di risorse destinata alle attività di supporto e assistenza tecnica per l'attivazione dei programmi, sarà accresciuta per contribuire in modo significativo a mettere le singole amministrazioni di attuazione e le singole amministrazioni centrali che svolgono un ruolo di indirizzo, supporto, coordinamento, valutazione e monitoraggio, nella condizione di assolvere a tali più impegnative funzioni.

5.2 Il riparto territoriale delle risorse.

Prendendo atto del parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, al fine di tenere conto della diversa gravità dei problemi strutturali, il riparto delle risorse a livello regionale è effettuato sulla base di un indice di dimensione composito in grado di garantire un'intensità di intervento omogenea, per abitante e per unità di superficie, corretto con un indicatore di svantaggio, costruito sulla base di quattro indicatori normalizzati: prosperità regionale, misurata con il reciproco del Prodotto interno lordo per abitante nel periodo 1994/1996; gravità dei problemi strutturali, misurata con il tasso di disoccupazione medio del triennio 1996/1998, deficit infrastrutturale; insularità; infine una riserva volta a tener conto dei contenuti effetti di scala, dovuti alla limitata dimensione territoriale di alcune regioni.

I predetti criteri orienteranno anche le future ripartizioni su base regionale degli stanziamenti destinati agli interventi nelle aree depresse, eventualmente ricompresi nell'ambito delle intese istituzionali di programma.

Il riparto delle risorse tra i diversi fondi strutturali comunitari sarà effettuato sulla base delle tipologie di azione individuate nell'ambito del programma di sviluppo del Mezzogiorno e dei singoli programmi operativi.

5.3 La programmazione delle risorse finanziarie.

Il cofinanziamento nazionale pubblico dei programmi sarà assicurato da risorse statali e regionali che, in linea con il precedente ciclo di programmazione, sono stimate in quote rispettivamente dell'ordine del 70% e del 30%.

Inoltre, per garantire un vasto afflusso di risorse finanziarie esterne verso il Mezzogiorno, particolare attenzione dovrà essere rivolta nel favorire la partecipazione del capitale privato alla finanza di progetto, per il cofinanziamento delle iniziative programmate.

La programmazione finanziaria terrà conto dei vincoli e dei requisiti relativi al profilo intertemporale di spesa, attraverso la definizione nel DPEF di un quadro finanziario unico di tutte le risorse pubbliche disponibili per il Mezzogiorno per il periodo 2000-2006, con riferimento alle quattro componenti di spesa di cui al punto 1, lettera *c)*. Occorrerà altresì tener conto della sovrapposizione nel biennio 2000-2001 tra precedente e nuovo ciclo di spesa dei fondi strutturali comunitari; dei tempi necessari affinché le risorse siano orientate su nuovi progetti di più elevato standard qualitativo; dell'esigenza di concentrazione delle spese nel primo quadriennio della nuova fase di programmazione; dell'opportunità di anticipare la chiusura della nuova fase di programmazione.

6. Sistema di attuazione, di valutazione ex ante*, di verifica e di monitoraggio del PSM.*

Per consentire lo sviluppo dell'attività di valutazione *ex ante*, di verifica e di monitoraggio del PSM, in una logica di rafforzamento delle pubbliche amministrazioni ai fini di un più efficace orientamento dell'attività di programmazione, viene definito un complesso di azioni incentrate sulle seguenti linee:

rapida predisposizione, da parte delle amministrazioni aventi compiti di coordinamento generale, settoriale e trasversale degli schemi operativi di riferimento per la programmazione e degli indicatori finanziari e d'impatto degli obiettivi;

celere attivazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, integrati nel sistema statistico nazionale - così come previsto dall'art. 1 della legge contenente «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» (collegato alla legge finanziaria 1999) approvata dal Senato l'11 maggio 1999, attualmente in corso di pubblicazione - anche al fine di consentire l'alimentazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), a partire dalle regioni del Mezzogiorno;

predisposizione degli schemi di rilevazione per consentire l'entrata a regime del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), attraverso un raccordo con le esperienze di monitoraggio già avviate da parte di altre amministrazioni;

potenziamento delle attività di valutazione ambientale e strategica e di monitoraggio.

7. Regole per una più efficiente ed efficace attuazione della programmazione.

Nell'ambito del programma di sviluppo del Mezzogiorno dovranno essere definiti criteri e strumenti per assicurare:

la celere attuazione di programmi e progetti ritenuti prioritari a livello locale e con forte impatto di sviluppo sul territorio, con particolare riferimento ai programmi integrati di sviluppo;

un idoneo sistema incentivante, in grado di premiare le situazioni di maggiore efficienza ed efficacia nella realizzazione, scoraggiando situazioni di mancata realizzazione degli interventi, sia rispetto agli obiettivi che alla tempistica di attuazione.

Per tenere conto dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi è istituita una riserva di performance del 10%, da assegnare sulla base di criteri di valutazione che dovranno essere definiti a priori attraverso forme partenariali.

Roma, 14 maggio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1999
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 102

99A5617

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 18 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, in vigore per la parte relativa alle scuole di specializzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 198 del 25 agosto 1994, con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore veterinario;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Vista la modifica di statuto relativa all'ordinamento della scuola di specializzazione in Patologia e clinica degli animali d'affezione, approvata dal Senato accademico di questa Università nella seduta del 18 maggio 1999 con deliberazione n. 313;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato, nella parte relativa all'ordinamento della scuola di specializzazione in «Patologia e clinica degli animali d'affezione», come di seguito indicato.

Art. 2.

All'ultimo comma dell'art. 418, alla fine, sono aggiunte le parole «e riproduzione». La nuova formulazione del comma è pertanto la seguente:

«La scuola rilascia il titolo di specialista in "Patologia e clinica degli animali d'affezione" con indirizzo. Gli indirizzi previsti sono: cardiologia, dermatologia, ematologia, gastroenterologia, nefrologia, neurologia, oculistica, ortopedia e riproduzione».

Al penultimo comma dell'art. 423, dopo la parola «ortopedia» sono aggiunte le parole «e riproduzione». La nuova formulazione del comma è pertanto la seguente: almeno 200 ore di didattica delle 1200 ore complessive dovranno essere dedicate ad uno o più dei

seguenti indirizzi: cardiologia, dermatologia, ematologia, gastroenterologia, nefrologia, neurologia, oculistica, ortopedia e riproduzione. Per l'espletamento dell'attività didattica relativia agli indirizzi si farà ricorso ai Settori scientifico-disciplinari: V30A; V30B; V31A; V31B; V32A; V32B; V33A; V33B; V34A: V34B».

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 18 giugno 1999

Il rettore: MODICA

99A5618

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 maggio 1999.

Modificazioni alla statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994, pubblicato nella *«Gazzetta Ufficiale»* n. 147 del 25 giugno 1994, recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in fisica»;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 152 alla *«Gazzetta Ufficiale»* n. 175 del 29 luglio 1997, recante: «Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari»;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 31 marzo 1998, intesa ad ottenere l'inserimento nell'ordinamento didattico del corso di laurea in fisica di nuovi settori scientifico-disciplinari, aggiuntivi a quelli previsti nella tabella XXI, allegata al sopracitato decreto ministeriale del 23 febbraio 1994;

Vista la proposta del senato accademico integrato del 27 aprile 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 maggio 1998;

Preso atto del parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 settembre 1998, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 4 novembre 1998, protocollo n. 1516, in merito alla richiesta di inserimento nell'ordinamento didattico del corso di laurea in fisica di nuovi settori scientifico-disciplinari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di Statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Articolo unico

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo IX «facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali», numero «2 — laurea in fisica», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 226, gli indirizzi secondo i quali può organizzarsi il quarto anno di corso e la relativa indicazione dei settori scientifico-disciplinari, nei quali deve essere effettuata la scelta degli insegnamenti, vengono sostituiti nel seguente modo:

indirizzo teorico-generale (A, B);

indirizzo di fisica nucleare e subnucleare (A, B);

indirizzo di fisica della materia (A, B, C);

indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio (A, B);

indirizzo didattico e di storia della fisica (A, B, M);

indirizzo di fisica dei biosistemi (B, C, E, F, I);

indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente (B, D, G, I);

indirizzo elettronico-cibernetico (B, K);

indirizzo di fisica applicata (B, I, K).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 maggio 1999

Il rettore: ZANINELLI

99A5742

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti o sui materiali che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 10 giugno 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «MIFED - Indian Summer Cinema and Television, International Multimedia Market» che avrà luogo a Milano dal 17 ottobre 1999 al 22 ottobre 1999.

Con decreto ministeriale del 10 giugno 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «7° GRAN-TOUR - Bus & bus business - Salone nazionale dell'autobus e del turismo su gomma. Workshop turistico internazionale» che avrà luogo a Verona dal 27 ottobre 1999 al 30 ottobre 1999.

Con decreto ministeriale del 10 giugno 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «14° ABITARE IL TEMPO - Giornate Internazionale dell'Arredo» che avrà luogo a Verona dal 14 ottobre 1999 al 18 ottobre 1999.

Con decreto ministeriale del 10 giugno 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «MOSTRA INTERNAZIONALE DI MARMI, PIETRE E TECNOLOGIE» che avrà luogo a Verona dal 16 settembre 1999 al 19 settembre 1999.

99A5622

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimenti di onorificenza al merito civile alla memoria

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla memoria del prefetto dott. Natale D'Agostino, con la seguente motivazione: «Prefetto della Repubblica, nel corso dell'intera carriera spesa al servizio dello Stato, si adoperava con energia in difficili contesti territoriali, contribuendo con il proprio impegno professionale e personale a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, assicurando il rispetto dei valori di legalità e giustizia.

Durante il suo ultimo incarico alla guida della Prefettura di Salerno, seppure allo stremo delle forze, minate da un inesorabile male, coordinava le delicate e urgenti operazioni di soccorso delle popolazioni tragicamente colpite da una grave calamità, offrendo splendido esempio di eccezionale spirito di sacrificio ed altissimo senso del dovere». — 30 giugno 1998 - Salerno.

99A5621

Concessione di attestati di pubblica benemerenza al valore civile

Con decreto ministeriale 26 maggio 1999 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile per le azioni coraggiose ai:

1) C.Np. 3° Cl. Massimo CASALE;

2) Sc.Np. Giovanni STRACQUADANIO.

«Con grande coraggio ed umana solidarietà, nonostante l'oscurità, si immergeva tempestivamente, insieme ad un commilitone, nelle acque del mare agitato per trarre in salvo tre ragazzi in procinto di annegare, riuscendo a trarre in salvo uno dei giovani». — 3 dicembre 1997 - Cefalù (Palermo).

3) Np. Pn. Antonio RUFFO;

4) Np. Ms. Maurizio RIZZI.

«Con pronta determinazione ed umana solidarietà interveniva, con un commilitone, per trarre in salvo un uomo in procinto di annegare nelle acque del mare agitato». — 15 luglio 1997 - Molfetta (Bari).

99A5619

Concessione di attestato di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto ministeriale 28 aprile 1999, è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile al gruppo comunale di protezione civile di Ponza con la seguente motivazione: «In occasione di un violento incendio, sviluppatosi sull'isola di Ponza, interveniva per impedire l'espandersi delle fiamme verso il centro abitato e, con instancabile operosità e costante impegno, riusciva a soccorrere molti cittadini in difficoltà e a spegnere numerosi focolai provocati dal fortissimo vento, impedendo ben più gravi conseguenze per la popolazione». — 8 luglio 1996 - Ponza.

99A5620

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 luglio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0204
Yen giapponese	124,66
Dracma greca	325,20
Corona danese	7,4366
Corona svedese	8,7075
Sterlina	0,65770
Corona norvegese	8,1145
Corona ceca	36,329
Lira cipriota	0,57720
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,18
Zloty polacco	3,9852
Tallero sloveno	196,4213
Franco svizzero	1,6065
Dollaro canadese	1,5003
Dollaro australiano	1,5289
Dollaro neozelandese	1,9327
Rand sudafricano	6,2015

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A5821

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pipemid»

Estratto decreto MCpR n. 301 del 2 giugno 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale PIPEMID, nelle forme e confezioni: 20 capsule 400 mg e «Mite» 20 capsule 200 mg e, rilasciata alla società Istituto Gentili S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Mazzini, 112 - Pisa, codice fiscale n. 00109910505, sono apportate le seguenti modifiche:

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

20 capsule 200 mg;

principio attivo: acido pipemidico triidrato mg 235,61 (pari ad acido pipemidico mg 200,00);

eccipienti: amido di mais mg 18,14, sodio amido glicolato mg 10,00, talco mg 15,25, magnesio stearato mg 6,50, gelatina mg 60,76, titanio biossido mg 1,24;

20 capsule 400 mg;

principio attivo: acido pipemidico triidrato mg 471,22 (pari ad acido pipemidico mg 400,00);

eccipienti: amido di mais mg 36,28, sodio amido glicolato mg 20,00, talco mg 30,50, magnesio stearato mg 13,00, gelatina mg 96,04, titanio biossido mg 1,96.

Denominazione: la denominazione della confezione. «Mite» 20 capsule 200 mg ora è «200» 20 capsule 200 mg, la denominazione della confezione: 20 capsule 400 mg ora è «400» 20 capsule 400 mg.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200» 20 capsule 200 mg:

A.I.C. n. 023921036 (in base 10) - 0QU0DD (in base 32);

classe: resta confermata la classificazione in «A»;

«400» 20 capsule 400 mg;

A.I.C. n. 023921048 (in base 10) - 0QU0DS (in base 32);

classe: resta confermata la classificazione in «A».

Indicazioni terapeutiche: l'acido pipemidico è indicato nei trattamenti delle infezioni urinarie acute, subacute o croniche dell'adulto:

cistiti, uretriti, pieliti, pielonefriti e prostatiti;

infezioni urinarie post-operatorie;

infezioni nei portatori di sonda.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di A.I.C. 023921012 e 023921024 recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

99A5706

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avysal»

Estratto decreto n. 308 del 2 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Salus Researches S.p.a., con sede in via Aurelia n. 58 - 00165 Roma, codice fiscale n. 03151540584.

Specialità AVYSAL:

tubo 3 g crema uso cutaneo 5% - A.I.C. n. 031117017;

25 compresse 400 mg uso orale - A.I.C. n. 031117031,

è ora trasferita alla società Ipso Pharma S.r.l., con sede in via San Rocco n. 6 - 85033 Episcopia (Potenza), codice fiscale n. 01256840768.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5710

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefatrix»

Estratto decreto n. 317 del 2 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società Biotekfarma BKF S.r.l., con sede in via Tre Cannelle, 12 - 00040 Pomezia (Roma), codice fiscale n. 06603310589.

Specialità CEFATRIX:

1 flac. sospensione estemp. os 100 ml 5% - A.I.C. n. 024729028;

8 capsule 500 mg - A.I.C. n. 1024729016,

è ora trasferita alla società Levofarma S.r.l., con sede in via Conforti, 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno), codice fiscale n. 03363740659.

Officina di produzione, controllo e confezionamento: Biopharma S.r.l., con sede in via delle Gerbere s.n.c. - 00040 Santa Palomba (Roma).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5707

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Majorpen»

Estratto decreto n. 318 del 2 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità fino ad ora intestata alla società Wyeth Lederle S.p.a., via Nettunense n. 90 - 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale n. 00130300874.

Specialità MAJORPEN:

12 compresse 1 g - A.I.C. n. 023108184;

«1000» 1 flacone + 1 f. solv. - A.I.C. n. 023108160;

«125» sciroppo 100 ml - A.I.C. n. 023108121;

«500» 12 capsule - A.I.C. n. 023108083,

è ora trasferita alla società Ipso Pharma S.r.l., via San Rocco n. 6 - 85033 Episcopia (Potenza), codice fiscale n. 01256840768.

Officina di produzione, controllo e confezionamento: I.S.F. S.p.a., con sede in via Tiburtina, 1040 Roma. Per le confezioni «12 compresse 1 g», «125» sciroppo 100 ml» e «"500" 12 capsule» la produzione completa viene effettuata anche presso l'officina Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l., con sede in via dei Pestagalli n. 7 - Milano.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5711

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Cernevit», «Ivelip» e «Trivemil».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 311 del 15 giugno 1999

Specialità medicinale: CERNEVIT, IVELIP, TRIVEMIL.

Società: Baxter S.p.a., viale Tiziano, 25 - 00196 Roma.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Cernevit», «Ivelip» e «Trivemil S» prodotti anteriormente all'11 dicembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 534 del 18 novembre 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 9 giugno 1999.

99A5708

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitroderm TTS»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 312 del 15 giugno 1999

Specialità medicinale NITRODERM TTS.

Società: Novartis Farma S.p.a., s.s. 233 km 20,5 - 21040 Origgio.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Nitroderm TTS» 15 sistemi da 750 mg, prodotti anteriormente al 9 dicembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 484/17 del 18 novembre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 3 giugno 1999.

99A5695

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Furanvit»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 313 del 15 giugno 1999

Specialità medicinale FURANVIT.

Società, Ferlito Farmaceutici S.p.a., stradale Primosole n. 74 - 95121 Catania.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Furanvit» collirio 10 ml, A.I.C. n. 013597012, prodotti anteriormente al 20 agosto 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 340 del 20 luglio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 15 agosto 1999.

99A5694

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seroxat»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 314 del 15 giugno 1999

Specialità medicinale SEROXAT:

12 compresse 20 mg - A.I.C. n. 027963014;

28 compresse 20 mg - A.I.C. n. 027963038.

Società: SmithKline Beecham S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate.

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazioni terapeutica:

si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla «Prevenzione delle recidive degli attacchi di panico». I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A5685

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eutimil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 319 del 15 giugno 1999

Specialità medicinale EUTIMIL:

12 compresse 20 mg - A.I.C. n. 027964016.

28 compresse 20 mg - A.I.C. n. 027964030.

Società, SmithKline Beecham S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate.

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla «Prevenzione delle recidive degli attacchi di panico». I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A5686

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sereupin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 320 del 15 giugno 1999

Specialità medicinale SEREUPIN:

12 compresse 20 mg - A.I.C. n. 027965019;

28 compresse 20 mg - A.I.C. n. 027965033.

Società, Ravizza farmaceutici S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Muggiò.

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla «Prevenzione delle recidive degli attacchi di panico». I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A5689

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Brescia, con deliberazione n. 135 del 1° giugno 1999, ha nominato il vice segretario generale dott. Antonio d'Azzeo conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

99A5616

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Milano - Bicocca, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico-disciplinare n. L09A - Glottologia e Linguistica (un posto);

tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto: comunicazione interculturale nella prospettiva dell'insegnamento di sociolinguistica, con finalizzazione prioritaria alle esigenze scientifiche e didattiche del II indirizzo del corso di laurea in scienze dell'educazione e con finalizzazione congiunta agli altri indirizzi del medesimo corso di laurea e all'area dei fondamenti disciplinari del corso di laurea in scienze della formazione primaria.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera, con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà di scienze della formazione, presso l'Università degli studi di Milano - Bicocca, viale Sarca, 202, edificio U6 - 20126 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale disciplina di titolarità, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

99A5661

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dell'art. 34 della legge 22 aprile 1987, n. 158, dell'art. 3, terzo comma e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e visto l'art. 6 della legge n. 219/1998, si comunica che presso la facoltá di scienze della formazione dell'Università degli studi di Milano - Bicocca, sono vacanti due posti di ricercatore universitario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico-disciplinare n. L12B - Letteratura italiana moderna e contemporanea (un posto);

tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto: comunicazione delle forme di cultura relative alla letteratura italiana contemporanea, con finalizzazione prioritaria alle esigenze scientifiche e didattiche del II indirizzo del corso di laurea in scienze dell'educazione e con finalizzazione congiunta all'area dei fondamenti disciplinari nel corso di laurea in scienze della formazione primaria;

settore scientifico-disciplinare n. M09A - Pedagogia generale (un posto);

tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto: i processi formativi nella prospettiva della pedagogia generale e della filosofia dell'educazione, anche in raccordo con problematiche di educazione degli adulti e di psicopedagogia, con finalizzazione prioritaria alle esigenze scientifiche e didattiche del III indirizzo del corso di laurea in scienze dell'educazione e con finalizzazione congiunta agli altri indirizzi del medesimo corso di laurea e all'area delle scienze dell'educazione nel corso di laurea in scienze della formazione primaria.

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti di ricercatore dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera, con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà di scienze della formazione, presso l'Universitá degli studi di Milano - Bicocca, viale Sarca, 202, edificio U6 - 20126 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I ricercatori di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

99A5662

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; visti i commi 4 e 5 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; visti gli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238; vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; visto il regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna, emanato con decreto rettorale n. 755 del 6 maggio 1999 e pubblicato nel bollettino ufficiale di Ateneo n. 53 del 15 maggio 1999, si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: n. N04X Diritto commerciale.

Tipologia di impegno scientifico-didattico: l'attività scientifica e didattica del professore che dovrà ricoprire il posto per il quale viene richiesto il bando di trasferimento dovrà riguardare le più generali tematiche dei problemi finanziari e creditizi dell'impresa.

Numero massimo dei lavori scientifici: non indicato.

Settore scientifico-disciplinare: n. N10X Diritto amministrativo.

Tipologia di impegno scientifico-didattico: l'attività scientifica e didattica del professore che dovrà ricoprire il posto per il quale viene richiesto il bando di trasferimento dovrà riguardare i vari profili del gruppo disciplinare con attenzione alla giustizia amministrativa e con impegno che si possa basare su precedenti specifiche esperienze didattiche in argomento.

Numero massimo dei lavori scientifici: non indicato.

I partecipanti dovranno presentare la propria istanza al preside della facoltà di riferimento entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Possono produrre istanza gli interessati che, alla data della presentazione della stessa, abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria per almeno tre anni accademici nella stessa qualifica, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 13, 1° comma, numeri da 1) a 9) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La domanda, potrà, tuttavia, essere presentata dagli interessati che, alla predetta data, stiano svolgendo servizio nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

L'istanza dovrà essere corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, ovvero da una dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1998.

Nella domanda, gli interessati, dovranno esplicitamente assumere l'impegno di svolgere un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

99A5623

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante «Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20, e 23 aprile 1998, n. 134». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1999).

All'art. 4, comma 1, lettera *b),* del decreto specificato in epigrafe, alla pag. 6, seconda colonna, del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* le parole: «è *presieduta*», sono sostituite dalle seguenti: «è *composta*».

99A5781

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, recante: «Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1999).

Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo specificato in epigrafe, pubblicato alla pag. 28, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il comma 2, deve intendersi comprensivo anche dei seguenti commi:

«3. Le condizioni economiche di offerta ai telespettatori sono distinte per la prestazione di servizi e per la messa a disposizione di apparecchiature, se fornite.

4. Possono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 soltanto i soggetti che forniscono servizi in conformità al presente decreto ed all'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122.

5. I detentori di diritti di proprietà industriale, relativi ai sistemi e ai prodotti ad accesso condizionato, quando concedono licenze per la fabbricazione di apparecchiature destinate ai consumatori ed in particolare di sintonizzatori-decodificatori, debbono farlo a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e non debbono subordinare tale concessione a condizioni che vietano, dissuadono o scoraggiano l'inclusione in tali apparecchiature:

a) dell'interfaccia comune di cui all'art. 3, comma 4;

b) di elementi peculiari di altri sistemi di accesso condizionato.

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera *b),* lascia impregiudicato il diritto del concedente di richiedere al beneficiario della licenza il rispetto di condizioni ragionevoli ed appropriate tali da garantire la sicurezza del relativo sistema di accesso condizionato.

7. La riproduzione dei segnali trasmessi, compresi quelli in chiaro, può essere inibita solo nel caso in cui il sintonizzatore-decodificatore sia fornito all'utilizzatore finale mediante noleggio e questi non adempia agli obblighi del relativo contratto».

99A5820

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.